I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE

del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativa al rapporto fra l'ambiente e lo sviluppo

(84/C 272/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la risoluzione del 7 febbraio 1983 [1] relativa a un programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente (1982-1986) indica tra le priorità d'azione la cooperazione con paesi in via di sviluppo;

considerando che nel precedente programma d'azione in materia di ambiente, del 1977, [2] si è già tenuto conto della relazione tra l'ambiente e lo sviluppo;

considerando che i problemi dell'ambiente possono essere l'occasione per una maggiore collaborazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo, utili non solo a questi paesi, ma anche agli Stati membri;

considerando che il Consiglio ha già proceduto a scambi di idee sull'opportunità di elaborare un codice di condotta delle imprese comunitarie nei confronti dei paesi in via di sviluppo e di esercitare un miglior controllo sull'esportazione dei pesticidi verso questi paesi;

considerando la necessità di coordinare le attività svolte sia a livello comunitario che ad altri livelli per tutelare e migliorare l'ambiente nei paesi in via di sviluppo;

prendono atto della risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 1980, in particolare per quanto riguarda la strategia mondiale della conservazione,

dichiarano che la presa in considerazione di criteri ecologici deve costituire un importante aspetto delle strategie della politica dello sviluppo,

si compiacciono che gli Stati membri cerchino di integrare per quanto possibile le misure ecologiche appropriate nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo,

dichiarano che la Comunità deve considerare la tutela dell'ambiente una parte integrante della sua politica di cooperazione allo sviluppo,

si compiacciono a questo proposito per i sempre maggiori sforzi compiuti dalla Commissione per integrare la dimensione ambiente nella politica comunitaria di aiuto allo sviluppo e appoggiano questi sforzi,

prendono atto con interesse dell'istituzione, da parte delle Nazioni Unite, di una commissione speciale (la Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo) e, da parte del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del comitato intergovernativo per la preparazione delle sessioni per le prospettive ambientali fino all'anno 2 000 ed oltre,

dichiarano di aderire ai principi della dichiarazione del 1° febbraio 1980 relativa alle politiche dell'ambiente e alle procedure attinenti allo sviluppo economico, firmata dall'UNEP e da dieci istituzioni multilaterali che partecipano al finanziamento dello sviluppo,

ritengono che nell'applicazione dei loro programmi di aiuto bilaterale allo sviluppo gli Stati membri si debbano ispirare ai principi di detta dichiarazione,

ritengono opportuno proseguire e intensificare, secondo le modalità idonee, la partecipazione ai lavori del comitato delle istituzioni internazionali di svi-

[1] GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.
[2] GU n. 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.

luppo per l'ambiente (CIDIE), per dare applicazione a questa dichiarazione nel contesto degli orientamenti definiti in materia nel programma d'azione comunitaria per l'ambiente, riguardanti tra l'altro la conservazione delle foreste tropicali, la lotta contro la desertificazione, la gestione delle acque, l'attuazione di sistemi agricoli e di utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente,

chiedono a tal fine alla commissione di studiare le possibilità di una maggiore convergenza degli sforzi compiuti dalla Comunità per quanto riguarda l'integrazione della dimensione ambiente nell'aiuto allo sviluppo e di presentare proposte appropriate al Consiglio al più presto possibile.

RISOLUZIONE

del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 ottobre 1984, sulle nuove forme di cooperazione in materia di acqua

(84/C 272/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la risoluzione del 7 febbraio 1983 (1) relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente (1982-1986) indica tra le priorità d'azione la cooperazione con paesi in via di sviluppo;

considerando che i problemi connessi con l'ambiente e in particolare quelli attinenti alle risorse di acqua potabile forniscono l'occasione per una maggiore collaborazione e concreta solidarietà con i paesi in via di sviluppo;

considerando d'altra parte gli sforzi compiuti nell'ambito delle convenzioni di Lomé, nonché degli altri accordi di cooperazione;

facendo riferimento agli obiettivi del decennio internazionale dell'acqua potabile e del risanamento (1980-1990),

constatano con soddisfazione che in certi Stati membri sono apparse nuove forme di cooperazione con i paesi in via di sviluppo che si appoggiano, su base volontaria, su iniziative locali o regionali, pubbliche e private, per realizzare progetti concreti, di portata limitata, in particolare in materia di acqua,

ritengono che tali iniziative debbano essere incoraggiate, secondo le modalità appropriate alle strutture amministrative e alle disposizioni interne di ciascuno Stato,

constatano l'importanza che riveste per il loro successo un'informazione soddisfacente sull'esperienza tratta dalle operazioni già realizzate, nonché sulle azioni progettate,

chiedono che la Commissione, tenendo conto delle strutture già create a livello nazionale e internazionale, esamini in che modo, per quanto riguarda le Comunità, capacità esistenti possano opportunamente essere messe a profitto in questo senso, per esempio per agevolare la creazione di un meccanismo di scambi e di contatti che possa migliorare l'informazione sulle esperienze compiute, nonché il censimento e la valutazione dei progetti,

desiderano ricevere dalla Commissione una relazione al riguardo entro la fine del 1984.

---

(1) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.